

## REGOLAMENTO (CEE) N. 839/93 DELLA COMMISSIONE

del 7 aprile 1993

**che modifica il regolamento (CEE) n. 2252/92 che fissa le modalità di applicazione del regime specifico di misure per i lamponi destinati alla trasformazione**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1991/92 del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce un regime specifico di misure per i lamponi destinati alla trasformazione (<sup>1</sup>), in particolare l'articolo 8,

considerando che l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2252/92 della Commissione (<sup>2</sup>) stabilisce le modalità per la presentazione e l'approvazione del progetto di programma da parte di un'organizzazione di produttori; che tali modalità subordinano l'inizio dei lavori di esecuzione del programma all'approvazione di quest'ultimo da parte della competente autorità nazionale; che tale necessità può comportare, date le esigenze stagionali per l'esecuzione dei lavori di estirpazione delle piante seguita da un nuovo impianto, un ritardo significativo nella realizzazione del programma; che è quindi opportuno prevedere che i lavori di estirpazione e di esecuzione del nuovo impianto possano iniziare prima dell'approvazione del programma, se l'autorità nazionale competente concede l'autorizzazione; che occorre precisare che tale autorizzazione viene concessa fatta salva l'applicazione delle procedure di approvazione del programma e di controllo previste all'articolo 8 succitato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

*Articolo 1*

All'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2252/92, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

« I lavori di esecuzione del programma non possono iniziare prima che esso sia stato approvato dall'autorità nazionale competente. Tuttavia, i lavori relativi all'estirpazione delle piante, seguiti da un nuovo impianto, possono iniziare prima dell'approvazione del programma, a condizione che l'autorità competente li autorizzi e fatta salva l'applicazione delle altre disposizioni del presente articolo. »

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1993.

*Per la Commissione*

René STEICHEN

*Membro della Commissione*

(<sup>1</sup>) GU n. L 199 del 18. 7. 1992, pag. 1.

(<sup>2</sup>) GU n. L 219 del 4. 8. 1992, pag. 19.